

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ex art. 4, 1° comma L. 300/1970

in materia di installazione impianto di localizzazione satellitare sui mezzi aziendali

Il giorno 11/05/2016, presso la sede di Piave Servizi Srl in Codognè, si sono incontrati:

- La Società Piave Servizi S.r.l. – d'ora in poi "Società" - nella persona dell'Ing. Pesce Carlo Direttore Generale per i poteri conferitigli dal C.d.A. del 12.12.2015 e con l'assistenza del Dott. Petrin Mario Direttore Amministrativo e del Rag. Bianco Gianpietro Consulente del Lavoro;
- Le RSU aziendali nelle persone dei Signori:
 - D'Orlando Lucio, Oliana Alberto e Sanson Maurizio - di provenienza ex Servizi Idrici Sinistra Piave Srl;
 - Lubiato Luciano, Zanon Thomas – di provenienza ex Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa;
 - assistite dalle OO.SS. territoriali di categoria nelle persone dei Signori D'Orlando Lucio della Uiltec-Uil, Novello Massimo e Furlan Maria Cristina della Filctem-Cgil e Andrea Misericordia della Femca-Cisl;

Premesso che:

- dal 01/01/2016 la Società Piave Servizi S.r.l., a seguito fusione, ha incorporato le società Servizi Idrici Sinistra Piave Srl e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa;
- l'Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che " 1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*
3. *Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*
- il Garante per la protezione dei dati personali ha normato l'utilizzo di "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" con provvedimento del 04/10/2011;

- la Società ha manifestato l'intenzione di dotare gli autoveicoli aziendali di un sistema di navigazione satellitare (o semplicemente di un sistema di geo-localizzazione basato su tecnologia GPS -Global positioning system-), per necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale;
- fra le prime, rientrano le seguenti: l'ottimizzazione dei costi aziendali, anche attraverso l'individuazione dei percorsi da compiersi nonché attraverso una miglior organizzazione dell'attività dei dipendenti impegnati fuori sede per fornire tempestive istruzioni agli operatori;
- fra le esigenze attinenti, invece, alla sicurezza, rientrano le seguenti: il sistema il reperimento immediato del veicolo, facilitando così il ritrovamento del dipendente in caso di incidente sul lavoro, specie se occorso in zone remote, e gli stessi interventi di soccorso, per migliorare la gestione e manutenzione del parco veicolare al fine di elevare i livelli di sicurezza sul lavoro;
- fra le esigenze di tutela del patrimonio aziendale, rientrano le seguenti: la prevenzione di furti ed altri atti illeciti a danno dei mezzi aziendali e di quanto in essi caricato e trasportato con particolare riferimento alla attrezzature di lavoro;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Servizio Idrico con Deliberazione del 23.12.2015 n. 655 ha statuito i principi di intervento e stabilito i termini tempestivi e perentori entro i quali il Gestore del Servizio Idrico deve attivarsi per l'espletamento delle attività volte al "pronto intervento", altro et similia (vedi allegato A Tabella 6 – Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici-" per cui il sistema GPS di cui al presente accordo serve ad assicurare l'assunzione dei predetti dati;
- la Società, conseguentemente, predisporrà un regolamento interno che definisce la "policy" aziendale in materia di sistemi di geo-localizzazione;
- le RSU e le OO.SS., alla luce delle informazioni ricevute, danno atto della sussistenza, come evidenziate dalla Società, delle necessità organizzative e di tutela del patrimonio aziendale nonché di esigenze di sicurezza sul lavoro che sono alla base della decisione aziendale di procedere all'installazione degli impianti di geo-localizzazione;

Tanto premesso

e ritenuto parte essenziale e sostanziale del presente accordo, dopo ampia e approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo contribuendo a chiarirne i contenuti e devono qui intendersi trascritte.
2. Le R.S.U. e i relativi rappresentanti sindacali, preso atto delle motivazioni esposte dalla Società convengono e autorizzano la Società nell'utilizzo e nell'installazione degli impianti di geo-localizzazione nei veicoli (autoveicoli, furgoni, mezzi d'opera, automezzi in genere nessuno escluso) in uso presso la Società, in qualsiasi sede/unità periferica sia attuale che futura sono/saranno allocati, sia attualmente in essere come pure quelli che in futuro verranno acquisiti, per perseguire le finalità relative alle necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale, nonché assicurare l'assunzione dei dati previsti nella già richiamata Delibera AEEGSI 655/2015.

3. Le caratteristiche tecniche e le modalità di conservazione dei dati saranno illustrate in un secondo momento alle stesse organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo, una volta che l'azienda avrà completato l'individuazione del fornitore per tali sistemi e per ognuna delle sedi territoriali man mano interessate e che contestualmente verranno individuati anche i nominativi dei responsabili per la raccolta ed il trattamento dei dati acquisiti tramite il sistema di localizzazione satellitare.

La Società provvederà inoltre a redigere policy aziendale sul sistema di localizzazione satellitare ed informativa ai dipendenti anche ai sensi dell'art. 4 c. 3 L. 300/1970 e art. 13 Dlgs 196/2003.

4. Le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite l'impianto di localizzazione satellitare potrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori e pertanto:

- l'attività di controllo attraverso l'impianto di localizzazione satellitare verrà fatta nel rispetto del c.d. *principio di proporzionalità*;
- la raccolta dei dati dovrà avvenire nel *principio di pertinenza e non di eccedenza*;
- il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo *correttezza e per scopi determinati*, espliciti e legittimi;
- i dati stessi dovranno essere *pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite*.

Conseguentemente l'attività di controllo dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, più in particolare, in ottemperanza del Provvedimento a carattere generale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 ottobre 2011.

5. I dati forniti da tali apparecchi saranno raccolti e trattati direttamente dalla Società, e più precisamente da personale specificatamente designato per iscritto per accedere in tal senso, mediante specifiche credenziali di autenticazione, agli stessi, e di cui verrà anche data precisa informazione ai dipendenti. I nominativi delle persone autorizzate al trattamento dei dati, come pure le eventuali variazioni, saranno preventivamente comunicati alle R.S.U..

6. Verranno raccolti i soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle necessità precisate nelle premesse e a titolo indicativo e non esaustivo quelli concernenti all'ubicazione del veicolo, distanza percorsa, tempi di percorrenza, carburante consumato, velocità media, rapporti di lavoro ai fini dell'eventuale determinazione della retribuzione e per gli eventuali obblighi legali connessi alla tenuta del libro unico del lavoro, commisurazione dei costi da imputare alla clientela, nonché l'assunzione dei dati previsti nella già richiamata Delibera AEEGSI 655/2015.

7. In ogni caso, i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali. In tal senso, la Società fornirà adeguata informazione ai propri dipendenti circa la presenza del predetto sistema e le sue finalità, informandoli, fra le altre, in merito al personale aziendale incaricato al trattamento dei dati connessi all'utilizzo del sistema e dei tempi di conservazione dei dati stessi. Inoltre, verrà collocata, all'interno dei mezzi, adeguata vetrofanfa recante la dizione "Veicolo sottoposto a localizzazione", così come indicato dal provvedimento del Garante della privacy del 4 ottobre 2011.

8. Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto al punto 2 del presente accordo e che non potranno essere diffusi o

comunicati a terzi, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia o derivanti da provvedimenti normativi.

9. La conservazione dei dati sarà limitata ad un tempo strettamente necessario e comunque conformemente a quanto disposto nel già sopra citato provvedimento del Garante della privacy del 4 ottobre 2011. A tal fine le parti concordano che tale periodo viene determinato mesi 36, come da Delibera 655/2015 estensibile di ulteriori mesi 24 in caso di necessità ai fini L.U.L., trascorsi i quali i dati verranno automaticamente cancellati, fatti salvi i casi necessari per le eventuali indagini dell'autorità giudiziaria o delle forze di polizia a seguito loro specifica richiesta per necessità investigative a seguito di indagini o di denunce in caso di ipotesi di reato. Esclusivamente in tali casi i dati verranno conservate, separatamente, anche per periodi superiori al termine massimo su indicato e messe a disposizione solo delle autorità giudiziarie e di polizia.
10. La Società, per il compimento delle attività sopra ricordate, in ragione delle necessità ed esigenze già espresse, si avvarrà di un operatore specifico, che fornirà alla Società i servizi di localizzazione degli automezzi e trasmissione dei dati relativi al posizionamento degli stessi. Il nominativo di tale operatore verrà reso noto una volta che l'azienda avrà completato l'individuazione del fornitore per tali sistemi e nell'ambito della riunione già prevista al precedente punto 3). Si precisa che tale operatore verrà nominato responsabile esterno al trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.196/2003) e gli verranno fornite dalla Società le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regolerà la fornitura del servizio di localizzazione, determinando altresì le tipologie di dati da trattare nonché le modalità e i tempi della loro eventuale conservazione].
11. L'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di localizzazione satellitare che verrà adottato, sarà preventivamente comunicato alle R.S.U. firmatarie del presente accordo alle quali verranno illustrate le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.
12. Per quanto non previsto nell'ambito del presente accordo, le parti rinviando a quanto previsto dalla normativa e alle prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di impianti di localizzazione satellitare.
13. I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dall'Azienda nel corso del suddetto confronto.
14. Le parti concordano che la disciplina contenuta nel presente accordo e conseguentemente le intesi sindacali in merito all'impianto di localizzazione satellitare sui mezzi aziendali non sono soggetti a termine o scadenza e sono vincolanti per tutti i lavoratori anche non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dei lavoratori assunti successivamente alla data dello stesso.
15. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti di anno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 e della disciplina di cui al Dlgs 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Piave Servizi Srl
Ing. Pesce Carlo
Direttore Generale




Le R.S.U.


D'Orlando Lucio



Oliana Alberto




Sanson Maurizio



Lubiato Luciano



Zanon Thomas




Le OO.SS.

Per la Uiltec-Uil


D'Orlando Lucio



Per la Filctem-Cgil
Novello Massimo



Furlan Maria Cristina



Per la Femca-Cisl
Misericordia Andrea

